Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 22 febbraio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1965, n. **1651.**

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Giuseppina De Rosa Papi », con sede presso l'Università di Roma.

N. 1651. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 5, 7 e 9 dello statuto della Fondazione « Giuseppina De Rosa Papi », con sede presso l'Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1338.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1965, n. **1652.**

Modificazione allo statuto della Fondazione « Contessa Cristina Volponi e Fratelli Francesco e Tommaso Primavera », con sede presso l'Università di Macerata.

N. 1652. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 4 dello statuto della Fondazione « Contessa Cristina Volponi e Fratelli Francesco e Tommaso Primavera », con sede presso l'Università di Macerata, approvato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1626 e successivamente modificato con regio decreto 13 novembre 1942, n. 1491, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 630, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 830.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. **61.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, concernente la ripartizione di centodiciotto dei centoventi posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 13 luglio 1965, n. 874.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874;

Visto il verbale dell'adunanza del 29 ottobre 1965, nella quale la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale I venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di fisica teorica;

Visto il verbale della seduta del 12 gennaio 1965, nella quale la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari ha deliberato di mettere a disposi-

zione del Ministero della pubblica istruzione, per altra destinazione, il posto di professore di ruolo assegnatole con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1251, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di accogliere le proposte anzidette e di assegnare, in relazione alle esigenze d'insegnamento, alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania il posto già destinato alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è assegnato, con effetto dell'anno accademico 1965-66 ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di fisica teorica, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale I.

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è altresì parzialmente rettificato nel senso che il posto assegnato alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, con effetto dall'anno accademico 1965-66, è trasferito alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania per il corso di laurea in Medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 62.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Adria.

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Adria con atto 18 dicembre 1963, n. 5271, di rep., rogato dal notaio Ottaviano Fabbri, di un appezzamento di terreno di are 96,55, sito in Adria, riportato in catasto alla partita n. 15 terreni, foglio n. 43 lettera *b*, destinato alla costruzione del nuovo Museo archeologico di Adria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Approvazione della convenzione stipulata con l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Automobile Club d'Italia, per il periodo dal 22 dicembre 1963 al 21 dicembre 1966, il mandato di riscuotere, per conto dello Stato, le tasse automobilistiche, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 7 giugno 1965 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Considerato che non è stato possibile addivenire tempestivamente alla rinnovazione del mandato di cui sopra, perchè le trattative con l'Automobile Club d'Italia sono state lunghe e laboriose per la determinazione dell'aggio, il quale è stato stabilito, anche per il triennio 1963-1966, nella stessa misura prevista dall'art. 15 della precedente convenzione approvata con decreto ministeriale 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 31 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 1° ottobre 1962;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 13 gennaio 1965, n. 1807, sezione III;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 7 giugno 1965 con la quale è affidato all'Automobile Club d'Italia, per il periodo dal 22 dicembre 1963 al 21 dicembre 1966, il mandato di riscuotere per conto dello Stato le tasse automobilistiche.

Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 357

Convenzione con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze on. prof. Roberto Tremelloni e l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue, tenendo presente che nel testo della convenzione, per brevità, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia e l'Ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi di riscossione affidati all'Automobile Club d'Italia ed alla Società italiana autori ed editori verranno indicati, rispettivamente, con « Direzione generale tasse affari » - « Direzione generale dell'A.C.I. » - « Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. ».

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce la precedente del 6 giugno 1962, approvata con decreto ministeriale 12 giugno 1962, il Ministro per le finanze affida all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato tutte le tasse di circolazione a qualsiasi titolo dovute sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e autoscafi, adibiti al tra-

sporto di cose, tutte le tasse di circolazione sui motocicli, motocarrozzette, automobili, autobus, autocarri, rimorchi e autoscafi adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di cose e persone, nonché tutte le tasse di circolazione sui velocipedi a motore, sui motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e sui motofurgoncini leggeri.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni effettuate dal 22 dicembre 1963 e scadrà il 21 dicembre 1966, senza obbligo di disdetta da alcuna delle due parti contraenti.

Ove venissero abolite le tasse di circolazione di cui sopra è cenno, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno in cui si renderà efficace l'abolizione.

Scaduta o risoluta la convenzione, l'A.C.I. dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari) e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, degli schedari e per quanto altro attiene al servizio prestato, ivi compresa la definizione di tutti i rapporti economici pendenti.

Art. 2.

L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze, in ciascuna città capoluogo di Provincia, un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'art. 1, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente.

Tale funzionario provvede al servizio con personale direttamente dipendente ed amministrato dalla sede centrale dell'A.C.I.

I detti uffici hanno carattere permanente, devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando lo stesso orario degli uffici del registro, salvo che non venga diversamente disposto su autorizzazione del Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, la Direzione generale dell'A.C.I., previa intesa con il Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari), ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

La Direzione generale dell'A.C.I. nei centri ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per il pagamento delle tasse sopra indicate, è autorizzata ad istituire collettorie permanenti o temporanee, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dell'ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale.

Dell'avvenuta istituzione dovrà essere data comunicazione al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari e allo Ispettorato tasse per il controllo all'A.C.I.-S.I.A.E.

L'A.C.I. è tenuto ad assicurare comunque il regolare servizio di riscossione delle tasse suddette, provvedendovi con personale e mezzi straordinari, anche nel caso di particolari contingenze.

L'A.C.I. è altresì autorizzato ad istituire nei principali valichi di frontiera, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse eventualmente dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero. Questi uffici possono riscuotere anche le tasse di circolazione sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati nel territorio nazionale.

L'A.C.I. fornirà al Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari) l'elenco delle centocinquanta collettorie permanenti in funzione e comunicherà tempestivamente le eventuali variazioni.

Art. 3.

La riscossione di tutte le somme comunque concernenti le tasse di circolazione indicate all'art. 1, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli uffici esattoriali e collettori, di cui all'art. 2, ai quali è vietato in modo assoluto di riscuotere diritti, contribuzioni o altra somma a qualsiasi titolo, in aggiunta alle tasse di circolazione e relative tasse di bollo.

Di ogni trasgressione è responsabile direttamente la sede centrale dell'A.C.I.

L'A.C.I. si impegna, altresì, a tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione assolutamente distinto dai propri servizi, al fine di evitare qualsiasi interferenza od equivoco nella esecuzione del mandato di esazione ad esso affidato.

Art. 4.

La riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'art. 1 è effettuata a mezzo di bollettari di riscossione, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1948, n. 299, al decreto ministeriale 30 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1951 o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi è di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nei casi in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato non si trovasse in condizione di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari la stampa degli stessi potrà essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari); la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dalla predetta Direzione generale, sotto la vigilanza dei funzionari addetti all'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. e di militari della Guardia di finanza.

Al momento della consegna (alla Direzione generale dell'A.C.I.) della fornitura annuale dei bollettari da parte dello Istituto Poligrafico dello Stato, o, nell'ipotesi prevista dal comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. all'inventario ed al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'Ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I. e dal suddetto funzionario rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, l'A.C.I. è tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico. Tali bollettari, prima della spedizione, devono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario dell'Ispettorato sopra indicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna inoltre al Deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle Intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del Corpo diplomatico (serie *C.D.*) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie *S.E.*).

Le spese di stampa di tutti i bollettari, compresi quelli di cui ai precedenti commi terzo e sesto e le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto dal comma terzo, sono a carico per intero sul bilancio dell'A.C.I.

Presso la Direzione generale dell'A.C.I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli uffici esattori.

Nel detto registro deve prendersi nota, per ogni ufficio esattore per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute.

Nel registro stesso deve inoltre risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate.

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno, un ispettore addetto all'Ispettorato tasse affari per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. inizierà la ricognizione dei bollettari della gestione annuale scaduta, esistenti nel magazzino della sede centrale dell'A.C.I., redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale i bollettari in bianco restituiti dagli uffici esattori saranno tenuti distinti dai bollettari dati in dotazione alla sede centrale e non distribuiti agli uffici esattori.

Presso ogni ufficio esattore e collettoria permanente è istituito un registro di consistenza dei bollettari in dotazione, nel quale sono annotati, per ciascun bollettario, la data di ricevimento, la serie, il numero, il quantitativo delle bollette in esso contenute e la data di restituzione. Gli uffici esattori vi annotano inoltre la data di spedizione alle collettorie permanenti e la data di ricevimento in restituzione dalle collettorie medesime.

Dal registro di consistenza deve risultare in ogni momento l'esatta dislocazione di tutta la dotazione dei bollettari.

Art. 5.

Tanto la Direzione generale dell'A.C.I., quanto gli uffici esattori provinciali e gli uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A.C.I., devono adottare tutti i

provvedimenti cautelativi idonei alla conservazione dei bollettari avuti in carico, in maniera che detti bollettari non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio o sottrazione dei bollettari, dovrà essere immediatamente avvertito, oltre che l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio e la Direzione generale dell'A.C.I., anche l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E.

Art. 6.

L'ufficio esattore, all'atto in cui riscuote le tasse, deve annotare negli appositi spazi esistenti nelle carte di circolazione, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, nonché il periodo di validità del pagamento. In calce a dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso.

La tassa di bollo di quietanza, riscossa in modo virtuale e contabilizzata secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari) deve essere versata separatamente dalla tassa di circolazione, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 14.

Art. 7.

Le tasse di circolazione possono essere pagate in qualsiasi ufficio esattore.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in una Provincia diversa da quella dell'ufficio esattore, questi deve entro 20 giorni darne notizia all'ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Nel caso che la bolletta figlia contenente il disco contrassegno, già rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata per autoveicoli, rimorchi, motocicli, e motocicli leggeri siasi accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli uffici esattori e gli uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, nè alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa.

In tal caso, a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza, insieme alla carta di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo.

L'Intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su competente carta bollata — sulla quale saranno state applicate marche da bollo per L. 200 — corrispondenti al diritto fisso di cui all'art. 16 (n. 1 tariffa *H*) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente ufficio esattore dell'A.C.I., il quale, se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato annotando gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della Direzione generale dell'A.C.I. informa questa del rilascio del duplicato, comunicandole gli estremi, perchè ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'Intendenza l'ufficio esattore fornirà ad essa i dati relativi al pagamento.

La tassa di circolazione per i velocipedi con motore ausiliario può anch'essa essere assolta presso qualsiasi ufficio esattore dell'A.C.I.

Nei casi di smarrimento o di deterioramento del disco contrassegno comprovante il pagamento della tassa in parola non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo.

Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

Art. 8.

Sotto l'osservanza delle modalità e sui tracciati prescritti dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, la Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione della statistica dei veicoli per i quali è stata scontata la tassa di circolazione.

A richiesta del Ministero delle finanze la stessa Direzione generale dell'A.C.I. fornirà anche altri lavori statistici.

Art. 9.

Per il regolare funzionamento del servizio presso la Direzione generale dell'A.C.I. devono funzionare due Uffici centrali, l'uno (Ufficio contabilità tasse) che provvede ai controlli di carattere contabile, l'altro (Ufficio controllo e recuperi), che provvede alla revisione di merito delle singole riscossioni, dispone per gli eventuali recuperi di tasse ed istruisce le pratiche relative ai rimborsi pervenutegli dalle Intendenze di finanza.

Art. 10.

Entro i primi otto giorni di ciascun mese ogni ufficio esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse nel mese precedente nell'intera circoscrizione provinciale per tasse di circolazione e delle somme versate nel mese precedente.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicati, per ciascun bollettario esaurito, o in corso d'uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto, deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di giorni 8, un esemplare alla Direzione generale dell'A.C.I. ed uno all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio per il controllo di cui al secondo comma dell'art. 12; il terzo esemplare deve rimanere a disposizione del funzionario dell'Ispettorato stesso incaricato della verifica mensile ed il quarto rimarrà depositato presso l'ufficio esattore medesimo.

Gli uffici esattori debbono restituire alla Direzione generale dell'A.C.I. i bollettari completamente esauriti o comunque non più utilizzabili, subito dopo l'apposizione del visto mensile di controllo da parte dei funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, ai sensi del successivo art. 12.

La Direzione generale dell'A.C.I., appena ricevuti tali bollettari, deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco contrassegno, apponendo su ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione « Annullato ».

La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli uffici esattori, finchè non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. e comunque finchè il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, non abbia dato il suo benestare alla loro distribuzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

Art. 11.

La Direzione generale dell'A.C.I., entro la fine di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'art. 10, darà comunicazione in duplice esemplare, al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dell'importo globale delle somme riscosse, in tutto il territorio nazionale durante il mese, allegando le copie delle originali quietanze di Tesoreria, debitamente vistate dall'Intendenza di finanza.

La Direzione generale dell'A.C.I. deve inoltre, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno, trasmettere in doppio esemplare al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, sempre per il tramite del predetto Ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo dal 22 dicembre dell'anno precedente fino al 21 dicembre dell'anno successivo, specificando:

a) gli incassi fatti in ciascuna Provincia;

b) gli estremi delle quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti;

c) gli aggi percetti.

Art. 12.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, esercita presso la Direzione generale dell'A.C.I. e presso gli uffici esattori provinciali il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente direttamente o a mezzo dell'Ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E.

La Direzione generale dell'A.C.I. e i dipendenti uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari addetti alla Direzione generale tasse affari ed al predetto Ispettorato tutte le contabilità relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio.

Inoltre, alla fine di ogni mese ciascun Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un ispettore oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato o in servizio nella sede in cui è posto l'ufficio da verificare, perchè entro la seconda decade (20 giorni) del mese successivo esegua presso ogni ufficio esattore dell'A.C.I. sito nella circoscrizione del Compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente e di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione, attenendosi alle norme di cui alle «Istruzioni di servizio» per la riscossione delle tasse di circolazione approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato, il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile di cui al terzo comma dell'art. 10 munito del visto di regolarità e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente, all'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorità finanziaria presso gli uffici esattori, la Direzione generale dell'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli uffici stessi da parte di funzionari propri tecnicamente idonei.

In caso di scoperta di irregolarità, abusi o malversazioni, i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione alla Direzione generale tasse affari, affinchè le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dall'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E.

Art. 13.

L'A.C.I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse di circolazione e per tasse di bollo uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

L'A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale tasse affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente; deve altresì porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente negli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto corrente è aperto.

Art. 14.

L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e per la tassa di bollo riscossa nel territorio della Repubblica in ciascun mese deve essere dall'A.C.I. versato alla Tesoreria provinciale di Roma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita — giusta il successivo art. 15 — la quale viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo ciò risultare da apposita distinta munita del visto dell'intendente di finanza di Roma.

Appena provveduto al versamento, la Direzione generale dell'A.C.I. deve trasmettere al Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari, tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. le copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Roma, munite del visto e del bollo dell'Intendenza di finanza di Roma.

In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, l'A.C.I. è obbligato a corrispondere gli interessi di mora dell'8 % in ragione d'anno, salvo che trattasi di differenze dovute ad errori da giustificarsi caso per caso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, prima che sia effettuato il successivo versamento.

Annualmente, in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti all'A.C.I. ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione l'A.C.I. provvede all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risultassero eventualmente trattenute in più.

Art. 15.

A titolo di compenso dell'incarico assunto con la presente convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un aggio annuo di riscossione nella misura seguente sull'ammontare delle tasse di circolazione, introitate dal 22 dicembre 1963 al 21 dicembre 1966:

sulle riscossioni annue fino a lire 20.000.000.000, aggio 4 % (quattro per cento);

sulle riscossioni annue da lire 20.000.000.001 fino a lire 51.000.000.000, aggio 3,50 % (tre e cinquanta per cento);

sulle riscossioni annue oltre lire 51.000.000.000, aggio 3 % (tre per cento).

Rimane inteso che i suddetti compensi sono comprensivi di tutte le spese occorrenti per l'esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'aggio di cui sopra e i limiti entro i quali deve essere applicato sono suscettibili di revisione alla fine di ciascun periodo annuale, con effetto dal periodo annuale successivo, qualora nei costi attinenti al servizio affidato all'A.C.I., con la presente convenzione, sui quali è stato determinato l'aggio da rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 %, tenuti presenti gli aggi complessivamente realizzati, le eventuali modificazioni di tariffa, nonchè le maggiori e minori spese sostenute nell'anno scaduto per variazioni dipendenti da disposizioni di legge o da accordi collettivi di lavoro.

Alla revisione della percentuale si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 16.

Per l'esecuzione dell'incarico, di cui alla presente convenzione, l'A.C.I. dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

A garanzia dell'erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute e nella presente convenzione, l'A.C.I. deve entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione della presente convenzione versare presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione la somma di L. 5.000.000 in titoli del Debito pubblico 5 %, valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di L. 1.000.000 già costituito.

Tale cauzione sarà svincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Art. 17.

L'A.C.I. si obbliga a continuare la riscossione a mezzo di applicazione ed annullamento di marche delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, limitatamente al periodo di validità della presente convenzione, con la sola percezione dell'aggio stabilito dalla lettera *c*) dell'art. 46 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 18.

La Direzione generale dell'A.C.I. si impegna a far funzionare presso ciascun ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli e rimorchi assoggettati alle tasse di circolazione, secondo le direttive del Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari.

Alla fine della convenzione tali schedari resteranno di proprietà dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Nessuna disposizione di indole generale, che abbia direttamente o indirettamente relazione col servizio della riscossione delle tasse di circolazione, può essere diramata dall'A.C.I. se non sia stata prima approvata dal Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari.

Art. 20.

Il Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari, si riserva la facoltà di emanare, sentita la Direzione generale dell'A.C.I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale. 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

Il Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari, ha altresì facoltà:

a) di accertare che l'A.C.I. ottemperi a tutti gli obblighi che con la presente convenzione si assume per lo svolgimento del servizio;

b) di controllare che le nuove e maggiori entrate vengano di fatto devolute alla organizzazione del servizio medesimo;

c) di accertare che le spese, comprese quelle del personale, siano adeguate alle esigenze dello stesso servizio.

Art. 21.

E' vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione.

La facoltà di disporre rimborsi è di competenza esclusiva dell'Intendenza di finanza, alla quale i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la carta di circolazione.

Art. 22.

L'A.C.I. può comunicare i dati riflettenti i servizi di esazione soltanto agli organi della Direzione generale tasse affari.

La Direzione generale dell'A.C.I. si impegna di comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari e Direzione generale imposte dirette, tutte le notizie che comunque possano riguardare il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche anche per quanto riguarda il personale, gli agenti, le iscrizioni, le trascrizioni e ogni altra notizia, inerente al servizio medesimo.

Art. 23.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, la Direzione generale dell'A.C.I. deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Ispettorato delle tasse, istituito con tale decreto, il personale di collaborazione d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonchè i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 24.

La presente convenzione, mentre vincola l'A.C.I. dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.

La presente convenzione sarà registrata.

Roma, addì 7 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Presidente dell'A.C.I.
CARACCIOLO

Registrata al 1° Ufficio registro - Atti privati, di Roma il 26 giugno 1965, n. 25174, mod. II. Esatte L. 69.418.540.

(1524)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Variazione di denominazione di una strada provinciale e provincializzazione di due strade in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 20 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1960, n. 197, è stata classificata provinciale, fra le altre, la strada « Torino (Lucento) Venaria-Fiano-Cafasse-Lanzo » (n. 3 del decreto);

Vista la delibera 24 febbraio 1964, n. 6-6641 con la quale l'Amministrazione provinciale di Torino ha chiesto, fra l'altro: che

a seguito della costruzione della variante che ha escluso il caposaldo di Fiano, la denominazione della strada suddetta sia modificata in « Torino (Lucento) - Venaria-Cafasse-Lanzo » e che i tratti colleganti Fiano restino provinciali;

che venga classificata provinciale la strada « San Secondo-Prarostino » di km. 4,300 (dalla strada provinciale « Bricherasio-San Secondo-Porte » a monte di San Secondo, al piazzale del Municipio di Prarostino);

che venga classificata provinciale la strada « Strada statale n. 24 Novaretto-Caprie - Strada statale n. 24 » di km. 4,217;

Visto il voto favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 ottobre 1965, n. 1504;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

a seguito della costruzione della variante della strada provinciale « Torino (Lucento) - Venaria-Fiano-Cafasse-Lanzo », che elimina il caposaldo di Fiano la strada stessa assume la seguente denominazione: « Torino (Lucento) - Venaria-Cafasse-Lanzo »;

i tratti stradali che collegano Fiano alla strada suddetta (dalla strada provinciale « Torino (Lucento) - Venaria-Cafasse-Lanzo » a Fiano e da qui alla provinciale stessa verso Cafasse) dell'estesa di km. 3,800 restano provinciali;

E' classificata provinciale la strada « San Secondo-Prarostino » dalla strada provinciale « Bricherasio-San Secondo-Porte » a monte di San Secondo, al piazzale del Municipio di Prarostino, della estesa di km. 4,300.

E' classificata provinciale la strada « Strada statale n. 24 - Novaretto-Caprie - Strada statale n. 24 » di km. 4,217.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(1511)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1417)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1966.

Nuova composizione della Commissione consultiva per l'esame delle questioni relative alla costruzione ed alla gestione degli impianti di interesse nazionale, previsti dall'art. 21, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252, del 25 settembre 1963, relativo alla istituzione della Commissione consultiva per l'esame delle questioni relative alla costruzione ed alla gestione degli impianti di interesse nazionale, previsti dall'art. 21, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione di alcuni membri della Commissione, nel frattempo deceduti o collocati a riposo;

Ritenuta l'opportunità di integrare la Commissione stessa con altri rappresentanti di questa Amministrazione e di altre Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare la predetta Commissione con altri esperti qualificati in materia di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

Decreta:

La Commissione istituita con il decreto ministeriale 14 settembre 1963, citato nelle premesse, con il compito di esaminare le iniziative intraprese e di formulare pareri sui settori di intervento e sulla ubicazione degli impianti di interesse nazionale, da realizzare ai sensi dell'art. 21, secondo comma, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, è così composta:

Presidente:

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Vice presidenti:

Dato dott. Bernardo, direttore generale dell'Alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Montanari dott. Francesco, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Cannavò dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Genio civile;

Carfì dott. Giuseppe, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania;

Di Stefano prof. Nicola, direttore del Centro sperimentale dell'industria enologica F. Paulsen - Marsala;

Fois dott. Giorgio, dell'Istituto per il commercio con l'estero;

Formentini dott. Giuseppe, produttore ed esportatore di ortofrutticoli;

Gaggi dott. Luigi, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gargiulo avv. prof. Ugo, sostituto avvocato generale dell'Avvocatura generale dello Stato;

Goidanich prof. Gabriele, ordinario di patologia vegetale dell'Università di Bologna;

Greco dott. Angiolino, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Monzini dott. Andrea, direttore della Stazione del freddo di Milano;

Orlando dott. Giulio, presidente dell'Istituto per le ricerche di mercato;

Perticarà dott. Giuseppe, direttore dei Magazzini generali di Padova;

Resca dott. Ferdinando, direttore del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Rossi dott. Salvatore, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Scardaccione prof. Decio, presidente dell'ente di riforma Puglia e Lucania;

Stupazzoni dott. Giorgio, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna;

Taddei dott. Renato, direttore di sezione del Ministero delle finanze;

Tofani prof. Mario, ordinario di economia e politica agraria dell'Università di Firenze;

Valicenti dott. Vincenzo, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera;

Veneri dott. Renato, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Venino dott. Carlo, presidente dell'Associazione italiana allevatori;

Vicinelli dott. Paolo della Cassa per il Mezzogiorno;

Zito prof. Francesco, ordinario di arboricoltura dell'Università di Catania.

Ad esercitare le funzioni di segretario della predetta Commissione è chiamato il direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Geiringer dottor Eugenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1966

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Visto il telegramma prot. 11257 del 27 gennaio 1966, con il quale la Prefettura di Forlì comunica che, a seguito della sospensione degli organi ordinari, l'Amministrazione comunale di Forlì è retta attualmente dal commissario prefettizio dott. Carlo De Nardo, che sostituisce pertanto il prof. Icilio Missiroli, cessato dalla carica di sindaco;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna il prof. Icilio Missiroli, cessato dalla carica di sindaco del comune di Forlì, con il dott. Carlo De Nardo, commissario prefettizio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carlo De Nardo è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio reggente l'Amministrazione comunale di Forlì, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del prof. Icilio Missiroli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(1628)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1966.

Rese in olio greggio dei semi di colza provenienti dalla Danimarca e dalla Polonia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, comma secondo, del decreto legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

Decreta:

Articolo unico

Le rese in olio greggio del seme di colza proveniente dalla Danimarca e dalla Polonia sono stabilite come appresso:

TABELLA *A*

Resa in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi importati dall'estero.

SEMI OLEOSI	PROVENIENZA	ESTRAZIONE IN OLIO	
		con solvente Kg.	a pressione Kg.
Colza	Danimarca	38	36
Colza	Polonia	44	42

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(1780)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 febbraio 1966.

Divieto di importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Viste le direttive del Consiglio C.E.E. del 26 giugno 1964, n. 64/432 e n. 64/433, relative rispettivamente a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 aprile 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 131 del 26 maggio dello stesso anno, con la quale venne vietata l'importazione in Italia dei ruminanti, dei suidi vivi e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate dagli Stati dello Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen della Repubblica Federale Tedesca;

Rilevato che attualmente l'afta epizootica ha assunto un carattere altamente diffusivo in altri Stati della Repubblica Federale Tedesca;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per evitare il pericolo di propagazione dell'infezione agli allevamenti nazionali:

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dei ruminanti e dei suidi vivi e delle relative carni fresche originari della Repubblica Federale Tedesca.

Art. 2.

E' vietato il transito attraverso il territorio della Repubblica Federale Tedesca degli animali di cui al precedente art. 1, destinati in Italia da qualsiasi provenienza, ad eccezione dei ruminanti immunizzati con vaccino antiaftoso trivalente OAC nei termini prescritti dalla direttiva del Consiglio C.E.E. n. 64/432.

Art. 3.

L'ordinanza ministeriale 30 aprile 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 26 maggio 1965, è revocata.

Art. 4.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(1805)

DECRETO PREFETTIZIO 3 dicembre 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Caserta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del Consiglio provinciale di sanità, essendo quello in carica scaduto per decorrenza di tempo;

Viste le designazioni degli enti interessati, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Caserta è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

il direttore dell'Ospedale militare di Caserta;

l'ufficiale sanitario del comune di Caserta;

il direttore della sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Pozzuoli dott. Michele, presidente dell'Ordine dei medici condotti;

Menditto dott. Domenico, presidente dell'Amministrazione dell'Ospedale civile di Caserta;

De Fanis dott. Luigi, direttore dell'Ospedale civile di Caserta;

Ricciardi dott. Salvatore, primario medico ospedaliero;

Pennisi prof. Giancarlo, primario chirurgo ospedaliero;

Masella prof. Tommaso, medico chirurgo;

Iodice dott. Luigi, medico chirurgo;

Tescione dott. Giuseppe, medico specialista in pediatria;

De Felice avv. Mario, esperto in materia amministrativa;

Diana ing. Antonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e ospedaliera;

Melorio ing. Michele, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia;

Bifani dott. Luigi, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Maciariello dott. Giovanni, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Rapetti ostetrica Ines, rappresentante del Collegio ostetrico;

Messore dott. Vincenzo, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Patrizi dott. Fernando, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Zambrano dott. Mario, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Vito dott. Antico, rappresentante dell'I.N.A.M.

I sunnominati membri del Consiglio dureranno in carica tre anni. Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Gaetano Soviero, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Caserta, addì 3 dicembre 1965

Il prefetto: LATTARI

(1592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione medaglia di benemerenza di bronzo

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha concesso al colonnello Alfonso Caprio la medaglia di benemerenza di bronzo, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(1520)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Italo Ferrara, nato a Olevano sul Tusciano (SA) il 23 settembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Napoli in seguito ad esami superati nella seconda sessione dell'anno 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1534)

Il dott. Adalberto Perica, nato a Tivoli (Roma) il 23 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Perugia il 6 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(1535)

Il dott. Giacomo Isabella, nato a Trecchina (Potenza) il 5 dicembre 1931 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Napoli a seguito degli esami di Stato sostenuti nella I sessione dell'anno 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1537)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Ravenna, con sede in Ravenna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10179, in data 10 febbraio 1966, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Ravenna, con sede in Ravenna, deliberato dal commissario straordinario, in data 5 ottobre 1965.

(1622)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° settembre 1965 al 30 settembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° SETTEMBRE 1965 AL 25 SETTEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (d)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 26 SETTEMBRE 1965 AL 30 SETTEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (b)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (c)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 218,75 per chilogramma.
(*b*) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia e Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(8324)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1965

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via S. Rita da Cascia, 40/8	Sarca Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4051 del 10 novembre 1965	
2	Milano, via Alberto Mario, 36	Lab. Chimico Plinio	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4053 del 20 novembre 1965	
3	Portici Bellavista (Napoli) via Gravina, n. 1	Ist. di Microbiologia Prof. Dott. Nello Mori	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4054 del 20 novembre 1965	
4	Firenze, via Bolognese, n. 62	Ist. Chemioterapico Bruzzesi	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4055 del 20 novembre 1965	
5	Sestri (Genova), via A. Manno, 4/2	Farmacoterapica Ampelotecnica	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4059 del 22 dicembre 1965	
6	Napoli, via S. Giuseppe ai Nudi, 77	Ifarm di Vincenzo Amendola	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4046 del 30 settembre 1965	

(371)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1965

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Novara, via Massaia, 1	Ist. Biochimico Farnova	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4043 del 29 ottobre 1965	
2	Sesto S. Giovanni (Milano), via Giuseppe Di Vittorio, 307/17	Italchemi	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4047 del 29 ottobre 1965	
3	Milano, via Eritrea, numero 48/8	Soc. Ind. Terap. Italiana (S.I.T.I.)	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4049 del 10 novembre 1965	Trasferimento da via Giovanni Cantoni, 4, Milano
4	Beinasco (Torino), via S. Giacomo. n. 12	Ergon	Catgut sterile uso chirurgico	Decreto n. 4050 del 10 novembre 1965	Trasferimento da via Nomentana, n. 203, Roma
5	Buccinasco Corsico - Frazione Robarello (Milano), via del Mulino, numero 5/13	Fermentfarma	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4052 del 10 novembre 1965	
6	Bagni di Tivoli (Roma), via Martellona, 7	Faor	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4056 del 14 dicembre 1965	
7	Firenze, via A. F. Doni, n. 32	Lab. Farmaceutico Perobrina K di Giovanni Pagni e C. Successori	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4057 del 14 dicembre 1965	Modifica ragione sociale da Lab. Farmaceutico Perborina K di Giovanni Pagni & C.
8	Comazzo (Milano) Strada Provinciale Comazzo-Lavagna	Essex Italia	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4060 del 14 dicembre 1965	Trasferimento da corso Vercelli, 54 (Milano)
9	Roma, via Tiburtina Km. 15	Ist. Biochimico Nazionale	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4061 del 22 dicembre 1965	Trasferimento da via F. Datini, 12 (ex via Giuseppe Cottolengo, 12) Roma

(372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 21 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,529	624,53	624,58	624,61	624,54	624,52	624,58	624,52	624,52	624,55
$ Can.	579,48	579,75	579,60	579,70	579,25	579,60	579,60	579,52	579,50	579,75
Fr. Sv.	144,09	144,05	144,02	144,02	144,05	144,09	144,03	144,075	144,09	144,03
Kr. D.	90,52	90,53	90,53	90,535	90,45	90,52	90,52	90,52	90,52	90,50
Kr. N.	87,373	87,38	87,40	87,385	87,40	87,38	87,37	87,38	87,38	87,33
Kr. Sv.	120,853	120,85	120,85	120,86	120,90	120,84	120,86	120,85	120,84	120,82
Fol.	172,38	172,38	172,40	172,385	172,40	172,40	172,385	172,40	172,40	172,35
Fr. B.	12,555	12,555	12,555	12,5565	12,55	12,55	12,5535	12,57	12,55	12,555
Franco francese	127,44	127,45	127,45	127,455	127,43	127,44	127,45	127,45	127,44	127,44
Lst.	1750,02	1750 —	1750,175	1750,25	1749,90	1749,95	1750,125	1749,90	1749,50	1750 —
Dm. occ.	155,54	155,55	155,59	155,59	155,55	155,53	155,58	155,53	155,53	155,55
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,165	24,1685	24,15	24,16	24,166	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,83	21,83	21,81	21,83	21,84	21,83	21,8240	21,83	21,83	21,83
Peseta Sp.	10,42	10,415	10,44	10,4225	10,43	10,42	10,4185	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 21 febbraio 1966

Rendita 5 % 1935	104,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,215
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,815
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1966

1 Dollaro USA	624,595
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	144,025
1 Corona danese	90,527
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	120,86
1 Fiorino olandese	172,385
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,452
1 Lira sterlina	1750,187
1 Marco germanico	155,585
1 Scellino austriaco	24,167
1 Escudo Port.	21,827
1 Peseta Sp.	10,42

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

432° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 7 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 35, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società anonima Manganesifera Italiana, con sede in Milano, alla concessione della miniera di rame denominata « Libiola », sita in territorio del comune di Sestri Levante, provincia di Genova.

Decreto ministeriale 22 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1965, registro n. 16 Industria e commercio, foglio n. 268, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua oligo-minerale denominata « San Carlo », sita in territorio del comune di Massa, provincia di Massa Carrara, di cui è titolare il sig. Alfredo Bonini, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.p.A. « Alfredo Bonini Terme e Sorgenti San Carlo », con sede in Massa, provincia di Massa Carrara.

Decreto ministeriale 4 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 27, con il quale la concessione perpetua della miniera di calamina denominata « Dossena Gialla », sita in territorio del comune di Dossena, provincia di Bergamo — a seguito della modifica apportata in data 18 maggio 1965 dalla « Mineraria prealpina Montefluoro S.p.A. industriale e finanziaria » alla propria denominazione sociale — è intestata alla stessa Società con la nuova denominazione di « Mineraria prealpina S.p.A. », con sede in Milano.

Decreto ministeriale 4 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 26, con il quale la concessione del giacimento di manganese denominato « Gambatesa Nuova », sita in territorio dei comuni di Varese Ligure e Maissana, provincia di La Spezia e di Né, provincia di Genova, di cui è titolare la Società anonima mineraria siderurgica Ferromin, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Italsider società per azioni, con sede in Genova.

Decreto ministeriale 4 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 33, con il quale la concessione della sorgente di acqua solforosa denominata « Fonte San Daniele », in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è intestata a decorrere dal 29 novembre 1962 alla signora Antonietta Pellizzari e, per la quota spettante al defunto contitolare sig. Nerino Pescarin, ai di lui figli legittimi Donatella, Paolo, Maurizio e Chiara, facendo salvo su detta quota il diritto di usufrutto uxorio dovuto alla signora Anna Maria Barba ved. Pescarin quale coniuge superstite, tutti rappresentati dalla prima residente nel comune di Montagnana, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 4 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo solfurea denominata « Antica Querciolaia », sita in ter-

ritorio del comune di Rapolano Terme, provincia di Siena originariamente accordata con decreto ministeriale 19 aprile 1935, per la durata di anni trenta, alle signore Artemisia Monni vedova Cencini, Lorenza Cencini vedova Cavatorta e Giulia Cencini in Jacoponi, è intestata a decorrere dal 20 agosto 1939, alle signore Lorenza Cencini vedova Cavatorta e Giulia Cencini in Jacoponi, rappresentata dall'ultima, domiciliata in Rapolano Terme.

Decreto del prefetto della provincia di Treviso 6 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 27, con il quale al dott. Gaetano De Blasi, domiciliato a Corbonera, provincia di Treviso, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale ubicata in località Casa Moretto in territorio del comune di Cornuda, provincia di Treviso, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso. La concessione viene denominata « Madonna della Rocca ».

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 14 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 90, con il quale alla ditta F.lli Airoldi Giovanni ed Alessandro, con sede in Magenta, provincia di Milano, è accordata per la durata di anni nove a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Via Milano », contenuto nel mappale n. 434/parte della Mappa di Magenta.

(1531)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Salerno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1965, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 122, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Salerno.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(1804)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione del Gruppo lavoratori portuali « Vincenzo Cavalieri », di Ortona a Mare

Con decreto della Direzione marittima di Ancona n. 667 del 17 gennaio 1966 è stato soppresso il Gruppo lavoratori portuali « Vincenzo Cavalieri », di Ortona a Mare.

(1626)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Manerbio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia).

Si dà notizia — ai sensi del secondo comma dell'art. 64 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 26 novembre 1965 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Manerbio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 1° dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1964, n. 303.

(1786)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Firenzuola (Firenze), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 4 febbraio 1966, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Coniale, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Firenzuola (Firenze), in amministrazione straordinaria, il notaio dott. Bernardo Galeotti è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1787)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Filandari (Catanzaro) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Filandari (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Filandari (Catanzaro) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1966

Il Governatore: CARLI

(1750)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rionero in Vulture (Potenza) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rionero in Vulture (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rionero in Vulture (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1966

Il Governatore: CARLI

(1751)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Determinazione ministeriale per l'assunzione di trecento ex allievi operai delle Scuole allievi operai della difesa-Esercito, che abbiano conseguito l'attestato d'idoneità nel 1964 o nel 1965.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo al trattamento economico del personale statale;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1º giugno 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n. 353, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare l'art. 8 primo e secondo comma;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle Scuole allievi operai della Difesa-Esercito, che abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette Scuole e che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere negli anni 1964 o 1965, possono chiedere di essere assunti senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione dell'esercito, fino al limite massimo di trecento unità, per le qualifiche di mestiere comprese fra quelle sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

A Qualifica di mestiere	B Numero dei posti e sede di prima destinazione	C Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito, per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Armaioli	1 - O.R.Me.C. Bologna	Armaiolo
Aggiustatori meccanici	1 - Arsenale Esercito - Torino	Aggiustatore meccanico
	10 - Arsenale Esercito - Napoli	Attrezzista
	4 - Laboratorio precisione Esercito - Roma	Rettificatore
	4 - Polverificio Esercito - Fontana Liri	Specializzato impianti idraulici pneumatici
	3 - Fabbrica armi Esercito - Terni	Cambista
	4 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	Torrettista
	5 - Pirotecnico Esercito - Capua	Radiatorista
	2 - Arsenale Esercito - Piacenza	Montatore
	2 - Laboratorio caricamento proietti - Noceto	
	2 - Laboratorio caricamento proietti - Baiano di Spoleto	
	14 - O.R.Me.C. - Nola	
	2 - O.A.R.E. - Bologna	
	2 - O.R.Me.C. - Bologna	
	2 - S.O.R.Me.C. - Ghisa	
	2 - O.R.T.E. - Piacenza	
	2 - 1ª O.R.A. - Torino	
	2 - 5ª O.R.A. - Treviso	
	4 - 10ª O.R.A. - Napoli	
	2 - 3ª O.R.A. - Milano	
	2 - 8ª O.R.A. - Roma	
Artificieri	33 - Polverificio Esercito - Fontana Liri	Artificiere
	7 - Laboratorio caricamento proietti - Noceto	Esplosivista
	7 - Laboratorio caricamento proietti - Baiano di Spoleto	
Carpentieri in ferro e legno e armatori	2 - O.R.T.E. - Piacenza	Lamierista
		Battitore di lamiera
		Carpentiere in ferro
Conduttori macchine utensili automatiche e semiautomatiche	5 - Arsenale Esercito - Torino	Tornitore
	8 - Arsenale Esercito - Napoli	Fresatore
	3 - Fabbrica armi Esercito - Terni	Rettificatore
	4 - C.E.A. - Nettuno	
	10 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	
	4 - Pirotecnico Esercito - Capua	
	2 - Arsenale Esercito - Piacenza	
	1 - Laboratorio caricamento proietti - Noceto	
	3 - O.R.Me.C. - Nola	
	1 - O.A.R.E. - Bologna	
	1 - O.R.Me.C. - Bologna	
	1 - S.O.R.Me.C. - Ghisa	
	1 - 1ª O.R.A. - Torino	
	2 - 5ª O.R.A. - Treviso	
	2 - 10ª O.R.A. - Napoli	
	2 - 3ª O.R.A. - Milano	
	1 - 8ª O.R.A. - Roma	
	7 - Deposito materiale genio e trasmissioni - Peschiera	

A Qualifica di mestiere	B Numero dei posti e sede di prima destinazione	C Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito, per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Elettricisti circuitisti elettrici .	5 - Laboratorio precisione Esercito - Roma 1 - C.E.A. - Nettuno 3 - Arsenale Esercito - Napoli 2 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	Elettricista
Elettricisti bobinatori elettrici e avvolgitori	2 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	Elettricista
Elettricisti elettrauto	2 - O.A.R.E. - Bologna 1 - O.R.Me.C. - Bologna 1 - 5ª O.R.A. - Treviso	Elettricista Elettricista elettrauto Elettroistallatore
Elettricisti magnetisti	2 - O.R.Me.C. - Nola	Elettricista magnetista Elettricista elettrauto
Elettromeccanici	4 - Arsenale Esercito - Piacenza	Elettromeccanico
Fabbri fucinatori e forgiatori .	1 - F.A.E. - Terni 1 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	Fabbro fucinatore Fabbro Fucinatore
Falegnami e falegnami stipettai	1 - F.A.E. - Terni 1 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	Falegname Falegname stipettaio
Fonditori e staffatori a mano .	1 - F.A.E. - Terni 2 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	Fonditore e staffatore a mano Fonditore Stampista
Fotografo ritoccatore	1 - F.A.E. - Terni	Fotografo ritoccatore Fotografo fototecnico Fotografo Fotoincisore Autotipista
Idraulici o tubisti	4 - Polverificio Esercito - Fontana Liri 1 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	Idraulico Tubista Ramaio Piombaio
Meccanici	5 - Laboratorio precisione Esercito - Roma 1 - 8ª O.R.A. - Roma 1 - Centro studi esperienze motorizzazione - Roma	Meccanico Calibrista Montatore d'ottica
Motoristi	1 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata 8 - O.R.Me.C. - Nola 2 - O.A.R.E. - Bologna 2 - O.R.Me.C. - Bologna 3 - S.O.R.M.E.C. - Ghisa 4 - O.R.T.E. - Piacenza 2 - 5ª O.R.A. - Treviso 2 - 10ª O.R.A. - Napoli 2 - 3ª O.R.A. - Milano 2 - 8ª O.R.A. - Roma 2 - 22º Stabilimento genio militare - Pavia 6 - Deposito materiale genio e trasmissioni - Peschiera	Motorista Motorista gruppi elettrogeni
Muratore	1 - Polverificio Esercito - Fontana Liri	Muratore
Preparatori di laboratorio in genere	1 - Centro studi esperienze motorizzazione - Roma	Operaio chimico Preparatore chimico Plasmatore vetro d'ottica Preparatore di laboratorio
Radiomontatori	4 - C.E.A. - Nettuno 8 - 21º Stabilimento trasmissioni - Roma	Radiomontatore Elettronico
Saldatori elettrici e autogenisti	2 - Arsenale Esercito - Napoli 1 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata 1 - 10ª O.R.A. - Napoli	Saldatore
Tipografi	1 - Arsenale Esercito - Napoli 1 - F.A.E. - Terni 1 - O.R.Me.C. - Bologna 19 - Officina grafica militare - Gaeta	Tipografo Litografo Macchinista litografo Monotipista Tipografo compositore Tipografo impressore
Verniciatori	1 - Polverificio Esercito - Fontana Liri 1 - O.A.R.E. - Bologna	Verniciatore

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione operai - 1ª Sezione), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1, colonna *A*), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna *C*).

Qualora il candidato, in relazione all'attestato posseduto, (art. 1, colonna *C*), possa ed intenda concorrere per più qualifiche di mestiere (art. 1, colonna *A*), dovrà produrre separate domande allegando, a ciascuna, il certificato di cui al successivo art. 4. Nel caso in cui il candidato non si attenga alla disposizione di cui sopra, la domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima qualifica di mestiere indicata;

4) di essere cittadino italiano;
5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);
7) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;
8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);
9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Esercito non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli allievi operai che frequentino tuttora una scuola allievi operai dell'Esercito (corso prolungato) è sufficiente il visto del direttore della scuola; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraenunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire un certificato, in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito, attestante la conseguita idoneità all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, colonna *C*), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

Come indicato al precedente art. 1, l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1964 o 1965.

Coloro che abbiano conseguito l'attestato stesso anteriormente al 1964, non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione.

Art. 5.

Prima della nomina, gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati della difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione, collocati utilmente in graduatoria, saranno successivamente invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione operai - 1ª Sezione - Roma) i sottonotati documenti, tutti in carta da bollo da L. 400:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

C) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante alla assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà ugualmente inviare un certificato attestante la suddetta circostanza ed attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

D) certificato del casellario giudiziale, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, in originale o copia notarile autenticata;

F) documento militare (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria, in prova, per il periodo di mesi sei.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n. 353, fino al limite massimo stabilito dal precedente art. 1, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza, previo saggio teorico-pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella 3ª categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite sopra indicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª e nella 1ª, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1966
Registro n. 6 Difesa-Esercito, foglio n. 377

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di terza categoria nell'Amministrazione dell'Esercito e da inviare entro il termine stabilito dall'art. 3, della determinazione ministeriale, con allegato il certificato di cui all'art. 4 della determinazione medesima).

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione operai - Sezione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . . presa visione della determinazione ministeriale n. . . . . pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione dell'Esercito, con la qualifica di mestiere di . . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare, la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . . . nell'anno . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1964 o nel 1965: coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza. Per gli allievi operai che frequentino tuttora una scuola allievi operai (corso prolungato) è sufficiente il visto del direttore della scuola.

Attenzione: Si ripete che alla domanda dovrà essere allegato un certificato, in carta semplice, rilasciato dalla Scuola allievi operai dell'Esercito presso la quale l'aspirante all'assunzione ha frequentato il corso, attestante la conseguita idoneità all'esercizio del mestiere, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato negli esami finali del corso stesso.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro, dovrà essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di assunzione al lavoro di un allievo quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare dell'Esercito.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1428)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, istitutiva del ruolo degli ufficiali idraulici (carriera di concetto);

Vista la legge 10 luglio 1960, n. 724, concernente la perequazione dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente i mutilati e invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di vice ufficiale idraulico in prova nella carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) diploma di geometra, o di perito industriale, o di perito agrimensore;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi *allegato n. 3*), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata secondo i valori vigenti, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento

dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica ;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi del l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

— copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.
Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto

a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1965
Registro n. 34, *foglio n.* 373

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita:
geometria elementare piana e solida, con funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) disegno topografico planimetrico ed altimetrico:
disegno di opere d'arte elementari di carattere idraulico;
compilazione degli allegati grafici ed analitici di un progetto.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie nonchè sulle seguenti altre:

4) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname e murari; requisiti dei materiali da costruzione;

5) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

6) organizzazione del servizio di vigilanza e di guardia lungo i corsi d'acqua classificati di 2ª categoria; provvedimenti immediati da prendersi in caso di dissesti prodotti dalle piene - manufatti regolatori di un fiume o di una bonifica;

7) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

8) norme legislative e regolamentari di polizia fluviale e sulle opere idrauliche e di bonifica - leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sul l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

9) norme contenenti la disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1958, n. 956);

10) nozioni di statistica.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo.

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª — ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . . residente in . . . . . .
(prov. di . . . .) Via . . . .
n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:

a) per coloro he abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od

assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempreché abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complesivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nei le Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ordinario per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico in prova per maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle Scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Si rende noto, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esame e per titoli a undici posti di direttore didattico per insegnanti nelle Scuole elementari, in lingua tedesca della provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1964, avranno luogo a Roma, nei giorni 14 e 15 marzo 1966, alle ore 8, presso il Ministero della pubblica istruzione - sala del Consiglio superiore, 2° piano, viale di Trastevere.

(1760)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentoquaranta posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a duecentoquaranta posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 dell'11 ottobre 1965, avranno luogo in Roma nei giorni 11 e 12 marzo 1966, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identità personale, dovranno presentarsi dalle ore 8 alle ore 10 del giorno 10 marzo 1966 al Palazzo dei Congressi (piazza dei Congressi, zona E.U.R.), per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi d'esame.

(1761)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1273 del 15 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover povvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 196;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

La Rocca dott. Dante, vice prefetto vicario;

Susanna dott. Leonino, medico provinciale di Bergamo;

Chirico prof. dott. Mario, primario medico dell'Ospedale di Merate;

Previtera prof. dott. Antonino, primario chirurgo dell'Ospedale di Lecco;

Olivi dott. Edgardo, medico condotto di Cantù.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Antonio Piccoli funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Como e dei Comuni interessati.

Como, addì 4 febbraio 1966

Il medico provinciale: LUPI

(1549)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1813, del 4 febbraio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a undici posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Caserta al 30 gennaio 1964;

Considerato che si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.XIII.II.20.C.6406, del 23 luglio 1965, del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 4657/11.4, del 30 settembre 1965, della Prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici-chirurgi e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con il decreto sopracitato, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Costabile dott. Bonaventura, direttore di sezione della prefettura di Caserta;

Caiola dott. Corrado, medico provinciale di 1ª classe;

Chiota prof. dott. Giuseppe, primario ostetrico dell'Ospedale civile « S. Maria Goretti » di Latina;

Iodice dott. Lanfranco, specialista ostetrico libero esercente;

Rapetti Ines, ostetrica condotta di Caserta.

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Caserta, via Roma, 102.

Il presente decreto, sarà pubblicato inoltre, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Caserta e all'albo dei Comuni interessati.

Caserta, addì 30 gennaio 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(1599)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6906 del 16 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1963;
Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Ritenuta regolare la procedura seguita;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari, 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso in premessa indicato:

1. Bergamo Leonarda . . . . punti 64,63
2. Benini Malvina . . . . » 61,87
3. Boscolo Maria Rosetta . . . . . . » 49,87

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 31 gennaio 1966

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 680 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 6906 del 16 dicembre 1964;
Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo al regolamento sui concorsi sanitari, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1963, per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Bergamo Leonarda: comune di Marcon;
2) Benini Malvina: comune di Chioggia (3ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura di Venezia ed a quello dei Comuni interessati.

Venezia, addì 31 gennaio 1966

Il medico provinciale: CANALIS

(1353)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 29 gennaio 1966, n. 1.

Norme integrative della legge 1° febbraio 1963, n. 11, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n. 5 *del* 29 *gennaio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli emolumenti conglobati a termini della legge 1° febbraio 1963, n. 11, sono integrati di un importo pari alle maggiori ritenute, comuni a tutto il personale regionale, alle quali sono stati assoggettati, per effetto della legge anzidetta, di quella 23 febbraio 1962, n. 2 e della presente, in modo che la retribuzione conglobata, al netto, corrisponde alla somma delle voci retributive unificate, nella stessa misura percepita dalla data del 31 dicembre 1961, oltre l'adeguamento depurato della sola imposta di bollo, di cui alla tabella *A*) annessa alla legge 1° febbraio 1963, n. 11.

L'integrazione prevista nel comma precedente ha luogo, agli effetti dello stipendio e della 13ª mensilità, anche ai fini della applicazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1962, n. 2, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, ed, ad ogni effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1966. Dallo stesso 1° gennaio 1963 le pensioni e gli assegni vitalizi, che agli effetti del presente comma sono equiparati alle pensioni, corrisposti dal fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, vengono assoggettati ad una ritenuta assistenziale elevata al 5 %.

Art. 2.

L'integrazione relativa agli esercizi decorsi sarà corrisposta in ragione di 2/3 a carico dell'esercizio 1965 e di 1/3 a carico dell'esercizio 1966.

Alla spesa ricadente nell'esercizio 1965, prevista nella misura pari alla dotazione del capitolo 606 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante utilizzazione dello stanziamento dello stesso capitolo, la cui dotazione è interamente disponibile; alla rimanente spesa si provvederà con gli stanziamenti di bilancio dell'anno 1966.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 gennaio 1966

CONIGLIO

(1518)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.